

Prot. Reg. N° 12
del 26/10/2016



COMUNE DI VILLARICCA

Città Metropolitana di Napoli

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA II° CIRCOLO DIDATTICO "G.RODARI"

L'anno 2016, il giorno ventisei del mese di ottobre

tra

il Comune di Villaricca, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello, nata a Latina (LT) il 12.08.1956, nella qualità di Capo Settore dell'Ufficio Sport,

e

L'Associazione Sportiva Dilettantistica, rappresentata ANCIS VILLARICCA, rappresentata da Chiaini Claudio a Napoli il 18.11.1967 e residente a Napoli Via G.Santacroce n.10;

PREMESSO

-Che con nota Prot. n.4922 del 29.03.2016 la Società A.NCIS Villaricca ha provveduto a richiedere a questo Comune l'uso della palestra scolastica annessa alla scuola II Circolo Didattico "G.Rodari" per l'anno 2016/2017 al fine di promuovere la pratica di attività sportive e formative tra i ragazzi e giovani;



-Che con Determinazione del Responsabile del V° Settore, n.1377 del 24.10.2016, veniva approvato schema di convenzione nonché la presa d'atto del parere del Consiglio di Circolo;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

art.1 - oggetto della convenzione

La Convenzione ha per oggetto l'affidamento per l'uso della **palestra scolastica annessa alla Scuola "G.Rodari"** sita in Via Della Libertà per l'anno 2016/2017, con le avvertenze di cui al successivo art.3.

art.2 – durata della convenzione

La scadenza della presente convenzione è fissata al **30 GIUGNO** dell'anno **2017** con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione, fermo restando le eventuali clausole di rescissione di seguito riportate.

art.3 – oneri a carico dell'associazione

a)L'Associazione è personalmente responsabile esclusivamente nelle ore di utilizzo della struttura di tutti i danni eventualmente arrecati alla palestra, alle strutture e alle attrezzature che fanno parte dell'arredamento della stessa, assumendo l'impegno di riparare il danno entro dieci (10) giorni.

b)Di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per R.C. per i propri iscritti ;

c)Di sollevare l'Amministrazione Comunale e l'autorità scolastica da qualsiasi responsabilità penale o civile per eventuali sinistri o incidenti che dovessero verificarsi durante l'attività.

d)Di assicurare la presenza di un responsabile (maggiorenne) della Società/Gruppo durante lo svolgimento dell'attività.

e)Di impegnarsi a restituire i locali, ogni qualvolta se ne faccia uso, nelle stesse condizioni iniziali. Di utilizzare la palestra con la massima precauzione, cura e rispetto, al fine di salvaguardare l'integrità della stessa e delle attrezzature.

f)Di comunicare immediatamente all'ufficio Sport del Comune eventuali danni alle attrezzature, provocati o rilevati.

g)Di fare rispettare il divieto di fumare e non consentire l'accesso nella palestra a persone estranee.

h)Di lasciare la palestra, senza richiesta di danno o altro nei casi l'uso venga revocato, per qualsiasi motivo, dall'Amministrazione Comunale o dall'autorità scolastica o nel caso la società stessa non ne faccia uso.

i)Di comunicare per iscritto al Comune l'eventuale termine anticipato o l'interruzione temporanea dell'utilizzo della palestra.

l)Di conoscere in ogni dettaglio i criteri d'uso delle palestre, di accettarle e di rispettarne le prescrizioni.

m)L'Associazione è tenuta a garantire gratuitamente a ragazzi residenti in Villaricca , segnalati dai servizi sociali del Comune;

n)istituire un servizio di primo soccorso mediante la presenza nell'impianto di materiale medicamentoso, di farmaci e di dotarsi di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita.

art.4 – oneri del Comune

Resta in capo al Comune la piena disponibilità dell'impianto concesso in uso per la realizzazione di iniziative dallo stesso organizzate o patrocinate, o per le attività organizzate dalla scuola. Il Comune si riserva, altresì, di modificare in ogni momento il calendario di utilizzo dell'impianto, per sopravvenute necessità della Scuola o del Comune stesso.

art.5 – utilizzo del complesso e annessi

L'Associazione è tenuta sempre, ad assicurarsi che negli impianti sia presente un numero di persone non superiore a 100. L'Associazione è responsabile in via esclusiva per qualunque fatto doloso o colposo possa verificarsi in danno di terzi, nel caso di competizioni sportive o purchè comunque connesso all'uso dell'impianto concesso, o alla presenza del danneggiato in prossimità dello stesso; si obbliga, conseguentemente, a tenere



indenne il Comune da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni.

art.6 – sorveglianza e controllo

Il Comune si riserva di effettuare, in qualsiasi momento dell'anno, sopralluoghi di sorveglianza e controllo.

Nel caso in cui si dovesse riscontrare carenze nello stato di pulizia e manutenzione dell'impianto, il Comune diffiderà per iscritto l'Associazione ad eseguire gli interventi necessari entro un dato termine. In caso di inadempienza vi provvederà d'ufficio il Comune, imputando le spese sostenute alla Associazione stessa.

In caso di gravi e/o reiterate inadempienze il Comune si riserva il diritto di recedere unilateralmente dalla presente, ai sensi di quanto disposto dal successivo art.8, ed eventualmente richiedere all'Associazione il risarcimento dei danni subiti.

art.7 – utilizzo da parte di terzi

L'Associazione può utilizzare la struttura solo per lo svolgimento delle proprie attività e non può sub affittare a terzi ovvero concedere ad altre associazioni sportive e non l'utilizzo dell'impianto in questione.

art.8 – risoluzione decadenza e recesso

Il Contratto può essere risolto anticipatamente:

-Con il consenso di entrambi le parti e regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilire di comune accordo.

-Unilateralmente con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

-gravi o continue violazioni dell'Associazione degli obblighi contrattuali non regolati in seguito a diffida formale da parte del Comune;

-qualora l'Associazione o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di



legge o regolamento del proprio Statuto Associativo ovvero, l'inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'Autorità Comunale;

-inadempienze gravi del servizio quali cattivo funzionamento dell'impianto per omessi lavori di pulizia e custodia;

-abbandono abituale da parte dell'Associazione dell'uso delle strutture;

-cessione a terzi, in tutto in parte, degli obblighi derivanti dal contratto senza il consenso il Comune;

-qualora non vengano rispettati i vincoli posti nella delibera di Consiglio di Circolo n.107 del 12.04.2016.

art.9 – cessazione del rapporto

Alla cessazione del rapporto ivi comprese le ipotesi di risoluzione e decadenza, l'Associazione è tenuta a restituire l'impianto, gli arredi, le attrezzature ed ogni altro accessorio nelle condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento per l'uso.



Letto, approvato e sottoscritto.

L'Associazione



Il Capo Settore

Dott.ssa M.P. Tommasiello